



Divisione Servizio dati

13 settembre 2019

Regolamento 25-04

Controlli, domande di chiarimento e correzioni

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Regolamento 25-04 – 13 settembre 2019

4	Controlli, domande di chiarimento e correzioni.....	3
4.1	Controlli	3
4.2	Domande di chiarimento.....	3
4.3	Correzioni	3
4.3.1	Dichiarazione doganale elettronica all'importazione	3
4.3.2	Dichiarazione doganale elettronica all'esportazione	4
4.4	Infrazioni all'ordinanza sulla statistica del commercio estero (RS 632.14)	5

4 Controlli, domande di chiarimento e correzioni

4.1 Controlli

Il servizio Merce esegue i seguenti controlli dei dati trasmessi o rilevati (vedi anche [cifra 2.2](#)):

- controllo e trattamento delle linee tariffali figuranti nelle liste degli errori o delle improbabilità in base all'esame di plausibilità, subito dopo la trasmissione o la registrazione dei dati;
- controllo dei dati relativi alla statistica del commercio estero orientato ai rischi secondo un sistema di controllo in base al quale i dati vengono regolarmente controllati e confrontati con valori empirici e di riferimento predefiniti, sulla base dei risultati ottenuti. Tali controlli, designati come «controlli posticipati», vengono effettuati su dati già rilevati e spesso già pubblicati;
- i controlli effettuati a seguito delle contestazioni degli utenti della statistica del commercio estero rientrano tra i controlli posticipati.

4.2 Domande di chiarimento

Domande di chiarimento agli uffici doganali ([cifra 3.1.2 D-10-01*](#))

Di solito, i dati contestati dal servizio Merce vengono inviati mediante il modulo 90.60 all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione.

Le domande di chiarimento si riferiscono esclusivamente ai dati necessari per l'allestimento della statistica del commercio estero. In tal senso non vi è alcun obbligo di rettifica delle dichiarazioni doganali. Spetta agli uffici doganali valutare se sono date le condizioni per un'eventuale correzione e decidere in merito alla rettifica della dichiarazione doganale.

I chiarimenti e le eventuali correzioni devono essere trattate il più rapidamente possibile e il modulo 90.60 rispedito al mittente.

Domande di chiarimento alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione

Il servizio Merce trasmette tali domande alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, ai sensi dell'[art. 13 OStat](#), mediante una delle seguenti modalità:

- oralmente;
- elettronicamente (e-mail);
- per scritto.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Amministrazione federale delle dogane. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

4.3 Correzioni

Le correzioni hanno lo scopo di rettificare i dati errati indipendentemente se si riferiscono al mese corrente o a un mese precedente.

4.3.1 Dichiarazione doganale elettronica all'importazione

e-dec Importazione/e-dec web Importazione

Regolamento 25-04 – 13 settembre 2019

Le correzioni effettuate direttamente in e-dec da un ufficio doganale o da una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione **non** devono essere notificate al servizio Assicurazione Merce. I dati della nuova versione vengono trasmessi automaticamente alla banca dati dettagliata della statistica del commercio estero (principio dello storno).

Se si rinuncia alla correzione in e-dec, gli uffici doganali notificano le correzioni dei dati elencate qui di seguito al servizio Merce mediante il [modulo di notifica online](#) (motivo della notifica: «Annuncio di correzione statistica»). La notifica deve contenere almeno il numero della dichiarazione, il numero di posizione e i dati da correggere:

- correzioni di dati non aventi alcuna incidenza sui tributi e non soggetti ad alcun disposto di natura non doganale;
- restituzioni alle quali si rinuncia;
- riscossioni a posteriori alle quali si rinuncia;
- correzioni che non possono essere autorizzate a causa del termine di ricorso scaduto, per le quali tuttavia la circostanza del caso è chiara.

Nei seguenti casi si può rinunciare alla notifica della correzione:

- merci non commerciabili secondo la [cifra 2.4.4](#);
- per tutte le altre caratteristiche di rilevazione (vedi [cifra 2.3 segg.](#)), a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico non ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale.

Il servizio Merce corregge inoltre errori constatati durante gli esami di plausibilità e i controlli a posteriori nonché quelli a seguito di comunicazioni esterne e li notifica all'ufficio doganale solo in caso di necessità a titolo informativo oppure in relazione a una possibile riscossione posticipata di tributi.

In caso di dubbio è possibile rivolgersi al servizio Merce (daten@bazg.admin.ch).

4.3.2 Dichiarazione doganale elettronica all'esportazione

e-dec Esportazione/e-dec web Esportazione/NCTS

Le correzioni effettuate in e-dec o NCTS da un ufficio doganale o da una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione **non** devono essere notificate al servizio Merce. I dati della nuova versione vengono trasmessi automaticamente alla banca dati dettagliata della statistica del commercio estero (principio dello storno).

Se si rinuncia alla correzione in e-dec o NCTS, gli uffici doganali notificano le correzioni dei dati elencate qui di seguito al servizio Merce mediante il [modulo di notifica online](#) (motivo della notifica: «Annuncio di correzione statistica») rispettivamente le persone soggette all'obbligo di dichiarare per mail: daten@bazg.admin.ch. La notifica deve contenere almeno il numero della dichiarazione, il numero di posizione e i dati da correggere:

- correzioni di dati non soggetti ad alcun disposto di natura non doganale;
- correzioni che non possono essere autorizzate a causa del termine di ricorso scaduto, per le quali la circostanza del caso è tuttavia chiara;

Regolamento 25-04 – 13 settembre 2019

- merci all'esportazione non dichiarate (vedi [cifra 2.1 R-10-10](#)), per le quali il termine di ricorso è scaduto, ma che sono state effettivamente esportate, a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale.

Nei seguenti casi si può rinunciare alla notifica della correzione:

- merci non commerciabili secondo la [cifra 2.4.4](#);
- per tutte le altre caratteristiche di rilevazione (vedi [cifra 2.3 segg.](#)), a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico non ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale;
- merci all'esportazione non dichiarate (vedi [cifra 2.1 R-10-10](#)), a condizione che la differenza della massa netta o del valore statistico non ecceda i 1000 chilogrammi o i 10 000 franchi per linea tariffale.

Il servizio Merce corregge inoltre errori constatati durante gli esami di plausibilità e i controlli a posteriori nonché quelli a seguito di comunicazioni esterne e li notifica all'ufficio doganale solo in caso di necessità a titolo informativo.

In caso di dubbio è possibile rivolgersi al servizio Merce (daten@bazg.admin.ch).

4.4 Infrazioni all'ordinanza sulla statistica del commercio estero (RS 632.14)

Le infrazioni sono disciplinate alla [cifra 2.23 D-128](#)*.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*